

Presunzione di innocenza, illegittimità di rigidi automatismi nell'esecuzione delle pene, centralità del profilo rieducativo. La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2025.

di **Maria Rosaria Donnarumma**

Con la recente sentenza n. 24 del 2025 la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di rigidi automatismi nell'esecuzione delle pene, in nome di principi fondamentali (presunzione di innocenza, centralità del profilo rieducativo) sanciti nella nostra costituzione e nel diritto europeo.

Ne consegue la irrinunciabilità di una valutazione individualizzata e caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza.

*** **

With the recent judgment no. 24 of 2025 the Constitutional Court declares the illegitimacy of rigid automatisms in the execution of the criminal sentence, in the name of fundamental principles (presumption of innocence, centrality of the re-educational profile) enshrined in our Constitution and in the European law.

It follows that an individualized and case-by-case assessment by the supervisory magistrate cannot be waived.

Sommario: **1.** Introduzione. – **2.** La giurisprudenza costituzionale. Evoluzione dalla sentenza n. 296 del 1997 all'attuale giurisprudenza sull'esclusione di rigidi automatismi nell'esecuzione delle pene. – **3.** Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2025¹ è di un estremo interesse in quanto, in nome di principi fondamentali sanciti nel nostro ordinamento (art. 27 della costituzione), nonché nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare art. 6, par. 2) e nel diritto dell'Unione europea (in particolare art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 4, par. 1, della direttiva 216/343/UE), ribalta l'orientamento espresso nella sentenza n. 296 del 1997 ed afferma l'illegittimità costituzionale di "rigidi automatismi" in tema di revoca o preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative, riconoscendo l'importanza di "una

¹ Decisione del 30 gennaio 2025, depositata il 7 marzo 2025.

valutazione individualizzata e caso per caso” da parte del magistrato di sorveglianza. Il che non esclude ovviamente – precisa la Corte – che il magistrato di sorveglianza “possa fondare la propria valutazione anche su fatti emergenti da informazioni di polizia o rapporti delle autorità penitenziarie, suscettibili di integrare ipotesi di reato”.

2. La giurisprudenza costituzionale. Evoluzione dalla sentenza n. 296 del 1997 all’attuale giurisprudenza sull’esclusione di rigidi automatismi nell’esecuzione delle pene.

Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal magistrato di sorveglianza di Spoleto, chiamato a decidere su un’istanza di permesso premio formulata da un detenuto. Il giudice rimettente solleva questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario², in riferimento agli articoli 3 e 27 della costituzione, nonché all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La disposizione censurata – afferma il giudice *a quo* – nel subordinare la concessione del permesso premio alla decorrenza di due anni dalla commissione del fatto, ove durante l’espiazione della pena il soggetto abbia riportato una condanna o sia stato imputato per un delitto doloso, equipara irragionevolmente la posizione del condannato con sentenza definitiva a quella dell’imputato, sottraendo al magistrato di sorveglianza ogni valutazione individualizzata del caso³.

Il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, eccepisce l’infondatezza delle questioni⁴.

Passando all’esame in diritto, la Corte dichiara innanzi tutto ammissibili le questioni di legittimità, soffermandosi in particolare sulla censura sollevata in relazione all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Presunzione di innocenza e diritti della difesa”) ed affermando che la controversia oggetto del giudizio *a quo* ricade nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (art. 51 Carta), onde l’invocabilità dell’articolo 48 quale parametro interposto di legittimità costituzionale⁵.

Quindi, prima di affrontare il merito, sottolinea come le questioni sollevate nel presente giudizio siano state dalla Corte stessa giudicate non fondate in una

² Art. 30-ter, co. 5, legge n. 354/1975: “Nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto”.

³ Cfr. sent. n. 24/2025, *ritenuto in fatto*, punto 1.

⁴ *Ibid.*, punto 2.

⁵ Cfr. *considerato in diritto*, punto 2.

precedente decisione (sentenza 296 del 1997)⁶. Pur nella consapevolezza che il rispetto dei precedenti è fonte di autorevolezza delle decisioni, non si esclude la possibilità per la Corte, come per ogni altra giurisdizione superiore, di riconsiderare i propri orientamenti e “se del caso modificarli, allorché sussistano ragioni di particolare coerenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate”⁷.

Ciò premesso, la Corte si sofferma sulla portata della presunzione di non colpevolezza alla luce della giurisprudenza europea e della giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 296 del 1997.

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il giudice costituzionale⁸ richiama innanzi tutto la sentenza della Grande Camera *Allen c. Regno Unito* del 12 luglio 2013, in cui la presunzione di innocenza, sancita dall’articolo 6, par. 2, della Convenzione, è interpretata non solo come “garanzia procedurale ... nel contesto di un processo penale”, ma altresì come diritto “pratico e effettivo” che estende i suoi effetti anche oltre la conclusione o interruzione del processo. In particolare la garanzia si estende non solo ai procedimenti successivi, ma anche a quelli paralleli, quali un procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena (sentenza 3 ottobre 2002, *Böhmer c. Germania*; sentenza 12 novembre 2015, *El Kaada c. Germania*) o in cui si debba valutare l’interruzione di una circostanza aggravante (sentenza 19 giugno 2012, *Hainal c. Serbia*; sentenza 14 marzo 2019, *Kangers c. Lettonia*) o ancora decidere sulla proroga della custodia cautelare in carcere (sentenza 31 ottobre 2013, *Perica Oreb c. Croazia*).

Passando all’esame della propria giurisprudenza la Corte ricorda che, anche nel periodo immediatamente successivo alla sentenza n. 296 del 1997, essa ha affermato la necessità che la commissione di un nuovo reato con effetto ostativo sia accertata con sentenza di condanna irrevocabile (ordinanza n. 107 del 1998)⁹. Non solo, ma anche prima del 1997, essa ha censurato gli automatismi nell’esecuzione delle pene (in particolare, sentenza n. 186 del 1995)¹⁰, ribadendo nella giurisprudenza più recente il criterio costituzionalmente vincolante che esclude rigidi automatismi e richiede che sia resa possibile una valutazione individualizzata e caso per caso in

⁶ Così la Corte riassume (*considerato in diritto*, punto 3) il contenuto della precedente decisione: “la sentenza n. 296 del 1997 ha affrontato, e risolto nel senso della non fondatezza, due questioni che il rimettente sostanzialmente ripropone: in primo luogo, quella relativa all’asserito contrasto con il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. (punto 5 del Considerato in diritto); in secondo luogo – dopo aver escluso taluni profili di irragionevole disparità di trattamento che non vengono in considerazione in questa sede – quella relativa all’allegato irragionevole sacrificio del principio della finalità rieducativa della pena (punto 7 del Considerato in diritto), che l’ordinanza di rimessione oggi all’esame prospetta evocando, assieme, gli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost.”.

⁷ Cfr. *considerato in diritto*, punto 3.

⁸ *Ibid.*, punto 4.1.

⁹ *Ibid.*, punto 4.3.

¹⁰ *Ibid.*, punto 5.2.

tema di benefici penitenziari, poiché in caso contrario si finirebbe con il relegare nell'ombra il profilo rieducativo (sentenze n. 436 del 1999, n. 257 del 2006, n. 149 del 2018, n. 253 del 2019, n. 56 del 2021)¹¹.

La disposizione censurata nel giudizio in corso "azzerà" – afferma la Corte – "ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza"¹².

Non essendo più sostenibili, alla luce di quanto esposto, le conclusioni di cui alla sentenza n. 296 del 1997, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Considerazioni conclusive.

La presunzione di innocenza fino a condanna definitiva è un principio fondamentale in ogni Stato di diritto e la relativa tutela si estende oltre lo specifico procedimento nel quale è in esame la responsabilità penale di un imputato.

Di qui la gravità delle conclusioni cui era giunta la Corte costituzionale nella sentenza n. 296 del 1997 e l'importanza del ribaltamento intervenuto successivamente con la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di rigidi automatismi nell'esecuzione delle pene.

Consegue la centralità della funzione rieducativa della pena e la necessità di una valutazione individualizzata e caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza.

¹¹ *Ibid.*, punto 5.3.

¹² *Ibid.*, punto 5.4.